SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1055)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1977

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. — L'abolizione, disposta a far tempo dal 1° gennaio 1976 dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, del canone e dei sopracanoni già dovuti dai gestori delle rivendite di generi di monopolio, a termini dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nella nuova formulazione che risultava dall'articolo 1 della stessa legge n. 312 del 1973, ha reso non più applicabili le seguenti disposizioni della citata legge n. 1293 del 1957:

a) l'articolo 21, ove si stabiliva, fra l'altro, che il conferimento in appalto delle rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia venisse effettuato col sistema dell'asta pubblica, a favore del concorrente che offrisse il sopracanone più elevato;

b) l'articolo 25, che prevedeva il ricorso alla stessa procedura di cui al punto precedente per il conferimento in appalto delle rivendite vacanti del titolare che nell'ultimo esercizio avessero superato il reddito di lire 1.000.000; secondo l'aggiornamento di valore operato dal medesimo articolo 1 della legge n. 312 del 1973;

c) l'articolo 27 che, nell'eventualità di deserzione o di infruttuosità delle aste di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), attribuiva all'Amministrazione dei monopoli la facoltà di assegnare l'esercizio a trattativa privata, a fronte della corresponsione di un sopracanone nella misura stabilita da apposita Commissione nominata dal Ministero delle finanze, a termini degli articoli 60 e 61 del regolamento di esecuzione della stessa legge n. 1293 del 1957, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

d) l'articolo 30, che consentiva all'Amministrazione dei monopoli di appaltare a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti del titolare che effettuassero un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e fossero ubicate in vie o località che, a giudizio della medesima Amministrazione, si rivelassero di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

È parimenti divenuta inoperante la normativa concernente l'assegnazione in appalto, a fronte della corresponsione di un sopracanone, delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia, a favore dei profughi già titolari di analoghi esercizi nei Paesi di provenienza e che chiedessero di riprendere tale attività commerciale nel territorio nazionale, a termini dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nel nuovo testo che risulta all'articolo 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568.

Si riteneva che tali lacune potessero trovare rapido superamento in occasione della riforma dell'Amministrazione dei Monopoli, la cui esigenza è da tempo avvertita, ma il ritardo di tale evento ha generato un marcato immobilizzo del delicato settore, con pesanti effetti negativi per la regolarità del servizio.

A tanto s'intende ovviare attraverso il presente disegno di legge, con il quale non si è ritenuto di generalizzare il sistema dell'assegnazione delle tabaccherie tramite concorso riservato a determinate categorie di persone, in atto limitato al conferimento delle rivendite di minore importanza, sia per gli effetti assolutamente discriminatori che un siffatto criterio avrebbe generato per la restante parte della collettività, sia perchè la gestione delle tabaccherie di maggiore importanza commerciale richiede particolare qualificazione professionale e la disponibilità di estesi mezzi finanziari, requisiti, questi, non sempre posseduti dalle categorie dianzi accennate.

Si è invece sostanzialmente confermata, per la sua collaudata validità, la procedura dell'asta pubblica per l'assegnazione delle rivendite nelle eventualità di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*). L'unica differenza è rappresentata dal fatto che la gara, anzichè essere aggiudicata a favore del concorrente che offra il più vantaggioso sopracanone annuo, da corrispondersi per l'intera durata dell'appalto, lo sarà nei confronti di colui che faccia offerta della più elevata somma di denaro, da pagarsi in unica soluzione all'atto del conferimento della rivendita, entro i limiti minimo e massimo fissati dall'Amministrazione con scheda segreta.

Parimenti invariato, nelle linee generali, è stato lasciato il procedimento di assegnazione a trattativa privata delle rivendite nelle fattispecie di cui alle lettere *c*) e *d*) ed a favore dei profughi già titolari di analoghi esercizi nei territori di provenienza.

Il solo elemento di diversità è costituito dalla circostanza che, in luogo della corresponsione di un sopracanone in via continuativa per il periodo dell'appalto, l'obbligazione pecuniaria del rivenditore si esaurisce nella fase iniziale del conferimento.

In relazione, inoltre, a rivendicazioni da tempo avanzate dalle categorie interessate, intese ad ottenere il conferimento diretto, a trattativa privata, dei magazzini e delle rivendite a favore dei gerenti provvisori, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, che non ne abbiano titolo, si propone l'introduzione di norme, di natura transitoria, intese a regolarizzare particolari situazioni.

È da tener presente, invero, che alla data del 31 dicembre 1975 diversi magazzini, resisi vacanti per ragioni di varia natura, risultavano affidati in gerenza a persone non aventi titolo al conferimento diretto, pur avendo già acquisito esperienza e competenza tali da renderle pienamente idonee ad assumere l'effettiva titolarità dell'appalto.

Al riguardo, è evidente l'interesse dell'Amministrazione acchè vengano definite con il menzionato conferimento diretto le suesposte situazioni precarie, suscettibili di creare turbamento al normale svolgimento del servizio, il quale, d'altra parte, non può subire remore, attesa la delicata funzione di approvvigionamento di prodotti, come il sale, di primaria necessità per la popolazione.

Del resto, fondate ragioni equitative non consentono di privare del beneficio del conferimento tali reggenti senza provocare un

turbamento nell'economia familiare degli stessi, ove si tenga conto che costoro, oltre a prestare la propria opera e sovente anche quella dei familiari, hanno ormai da tempo investito nell'attività del magazzino il patrimonio personale a vantaggio anche della Amministrazione.

Detta disposizione transitoria è stata comunque limitata a situazioni da lungo periodo consolidate onde evitare qualsiasi turbativa, per altro verso, del servizio commerciale.

Si è anche ritenuto di consentire l'applicazione del beneficio del conferimento diretto nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1975 erano coadiutori di magazzini, poi divenuti vacanti entro il 30 giugno successivo, vale a dire a favore di quanti erano legati ai precedenti titolari da strettissimi vincoli di parentela o di affinità.

Poichè, d'altra parte, nel settore delle rivendite si presentano ancor più numerosi i casi di gerenti provvisori non aventi titolo al conferimento per le medesime ragioni innanzi esposte, appare anche opportuno, se non altro per ragioni equitative, ammettere tali gerenti, nei confronti dei quali ricorrono le stesse condizioni segnalate per i reggenti dei magazzini, alla diretta assegnazione a trattativa privata delle rivendite da essi gestite. Analogamente, si è ritenuto di confermare il beneficio innanzi proposto anche ai coadiutori delle rivendite.

Infine, è apparso opportuno estendere alla categoria dei rivenditori una causa di esclusione dalla gestione, corrispondente a quella già da tempo fissata in materia di conferimento dei magazzini dall'articolo 6 — n. 7 — della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In relazione a tanto, si è predisposto l'unito disegno di legge, che consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 si riafferma il sistema della pubblica asta per l'assegnazione delle rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e di quelle di maggiore importanza vacanti del titolare.

Parimenti ivi si conferma la procedura di assegnazione a trattativa privata delle rivendite di nuova istituzione e di quelle vacanti, nei casi di deserzione ed infruttosità dell'asta, nonchè per le rivendite di particolare importanza e per quelle di nuovo impianto nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, da assegnarsi direttamente ai profughi già titolari di analoghi esercizi nei territori di provenienza.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad istituire apposito capitolo nel bilancio dell'Amministrazine dei Monopoli per l'introito delle somme riscosse per il titolo indicato nell'articolo 1.

L'articolo 3 consente il conferimento diretto dei magazzini e delle rivendite a favore dei reggenti provvisori che vi prestavano servizio alla data del 31 dicembre 1975.

L'articolo 4 prevede la possibilità per i coadiutori dei magazzini o rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, di ottenerne il conferimento diretto in caso di vacanza del magazzino o della rivendita verificatasi entro il 30 giugno 1976.

L'articolo 5 esclude che possano ottenenere il conferimento di una rivendita coloro che nei precedenti cinque anni abbiano rinunciato alla gestione di un analogo esercizio.

L'articolo 6 prevede, infine, l'espressa abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1293 del 1957 incompatibili con la nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazionei dei monopoli, in unica soluzione una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso sia risultato deserto o infruttuoso, o di rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite agli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con po-

polazione non superiore a 30 mila abitanti, nonchè di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Art. 2.

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza entro il 30 giugno 1976.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.